

COMUNE DI NOVE
(Provincia di Vicenza)
IL REVISORE UNICO
VERBALE N 18 DEL 29.12.2022

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.¹

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

In sede di riscontro consuntivo posto in essere al termine della gestione dell'esercizio 2021 l'Organo di Revisione è stato in grado di raccogliere sufficienti elementi probatori per affermare che il Comune ha posto rimedio alle succitate omissioni e/o lacune.

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

1] La razionalizzazione periodica approvata dal Comune (*i documenti devono essere ratificati dal Consiglio entro il 31 dicembre, data perentoria*) si è concretata in "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette". Viene preso atto dello stato del percorso di razionalizzazione della partecipata diretta Pedemontana Patrimonio e Servizi srl.

2] E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di

¹ Secondo la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2021 la piena coerenza operativa dell'azione amministrativa del Comune con la cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016: si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 29.12.2022. ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000,

Esprime:

parere **FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Nove alla data del **31 dicembre 2021**.

Invita, inoltre, l'Ente a:

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

IL REVISORE UNICO

Gainelli Rag. Roberto

